

## Definizione di Piccola e Media Impresa (PMI)

PMI secondo i requisiti richiesti dalla vigente disciplina comunitaria<sup>1</sup>  
G.U.C.E. n. L 124/03 – D.M 18/04/2005 – G.U. n. 238/05

	Piccola Impresa	Media Impresa
<b>Dipendenti</b> Meno di (numero)	50	250
<b>Fatturato netto (1)</b> non superiore a (milioni di Euro)	10	50
<b>Totale di Bilancio (1)</b> Non superiore a (milioni di Euro)	10	43
<b>Indipendenza da imprese partecipanti</b>	<p>Il capitale sociale o i diritti di voto non devono essere detenuti per il 25% o più da un'impresa, o congiuntamente da più imprese tra loro collegate.</p> <p>Se l'impresa richiedente è partecipata per il 25% o più del capitale (o dei diritti di voto) da una, o congiuntamente, da più imprese occorre sommare ai dati della stessa quelli delle aziende partecipanti (in maniera proporzionale se esiste un vincolo di associazione o interamente se sono collegate).</p>	
<b>Partecipazioni detenute</b>	<p>Se l'impresa richiedente partecipa per il 25% o più del capitale (o dei diritti di voto) di un'altra impresa ai del calcolo del numero di dipendenti o del fatturato o stato patrimoniale devono essere sommati i dati dell'impresa richiedente e di tutte le imprese detenute, direttamente o indirettamente (in maniera proporzionale se esiste un vincolo di associazione o interamente se sono collegate).</p> <p>Es. 1) l'impresa beneficiaria Alfa con 240 dipendenti che detenga il 30% di un'altra impresa Beta, che impieghi sua volta 20 dipendenti, deve sommare il 30% di 20 (n° 6) (vincolo di associazione) per cui avrà un totale di 246 dipendenti. (media impresa).</p>	

### NOTA ILLUSTRATIVA

Fermo restando i già noti tre criteri di valutazione (dipendenti, fatturato, indipendenza), i limiti posti dalla nuova normativa sono verificati come di seguito indicato:

#### A) NUMERO DEI DIPENDENTI (meno di 250 per le medie, meno di 50 per le piccole e meno di 10 per le micro imprese)

L'elemento va espresso in unità lavorative anno (ULA) ovvero le unità utilizzate nel corso di un esercizio chiuso con bilancio approvato. L'ULA corrisponde al numero dei dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno.

I lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. (un dipendente per 5 mesi corrisponde a 1\* 5/12 di ULA ovvero 0,41 ULA) A questo primo elemento - proprio dell'impresa - saranno sommate le ULA delle imprese industriali (solo imprese del settore industriale) nelle quali l'impresa richiedente il contributo, e per la quale si va a verificare i requisiti, detiene il 25% o più del capitale sociale. Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi dovranno percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.

#### B) AMMONTARE DEL FATTURATO ANNUO (50 milioni di EURO per le medie, 10 milioni di EURO per le piccole e 2 milioni di euro per le micro) O IN ALTERNATIVA IL TOTALE DEL BILANCIO (Attivo patrimoniale) (43 milioni di EURO per le medie, 10 milioni di EURO per le piccole).

Per **FATTURATO** annuo si intende l'ammontare dei corrispettivi di competenza dell'esercizio derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché dalle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

<sup>1</sup> Condizioni principali

Per rientrare nella relativa fascia dimensionale occorre che il numero di dipendenti sia verificato e che almeno uno dei due parametri (fatturato o totale attivo di bilancio) sia soddisfatto.

## Definizione di Piccola e Media Impresa (PMI)

Per **TOTALE DI BILANCIO** si intende il totale dell'attivo patrimoniale così come definito dall'articolo 2424 del codice civile e successive modificazioni.

Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare il FATTURATO in base alla dichiarazione dei redditi presentata, il TOTALE DELL'ATTIVO secondo il prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modificazioni.

**C) IMPRESE ASSOCIATE** (un'impresa detiene da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente): i dati si sommano in maniera proporzionale.

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- i) Società pubbliche di partecipazione<sup>2</sup>, società di capitale di rischio<sup>3</sup>, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi in una stessa impresa non superi € 1.250.000;
- ii) Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- iii) Investitori istituzionali<sup>4</sup>, compresi fondi di sviluppo regionale;
- iv) Enti pubblici locali aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Qualora questi investitori non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, gli stessi non sono considerati collegati all'impresa richiedente.

Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

**D) IMPRESE COLLEGATE** (maggioranza dei diritti di voto): i dati si sommano interamente (100%).

Sono considerate imprese collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- i) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- ii) L'impresa in cui un'altra impresa dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- iii) L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante;
- iv) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Devono essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate ad imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano già stati ripresi tramite bilancio consolidato.

**E) PERSONE FISICHE:** se sussiste collegamento di imprese per il loro tramite, si sommano interamente i dati delle imprese

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte della loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercato contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato immediatamente a monte o a valle del mercato in questione.

Perché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- i) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- ii) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

**F) INDIPENDENZA** (non associata - per il 25% o più del capitale o dei diritti di voto - da parte di una o più imprese, appartenenti a qualsiasi settore, o non collegata da parte di una o più imprese anche tramite una o più persone fisiche): non si somma alcun dato.

In base a questo criterio si va a verificare se l'impresa richiedente l'agevolazione abbia vincoli di cui ai punti C, D ed E.

Le partecipazioni detenute dalle società di investimenti pubblici o da imprese di capitali di rischio o, purché non esercitino il controllo, da investitori istituzionali, non fanno perdere ad una impresa le caratteristiche di una PMI.

L'impresa richiedente è considerata indipendente nel caso in cui il capitale sociale della stessa impresa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi sia posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

**G) ENTI PUBBLICI**

Ad eccezione dei casi di cui al punto C, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale sociale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un Ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale o i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un Ente Pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

<sup>2</sup> Per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: i) attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; ii) attività di gestione e acquisizione di obbligazioni o di altri titoli di debito; iii) attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile.

<sup>3</sup> Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione delle disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione o lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital).

<sup>4</sup> Per investitori istituzionali si intendono soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione (ad es: banche, SGR, SICAV, fondi pensione, assicurazioni, finanziarie capogruppo di gruppi bancari, soggetti iscritti agli elenchi ex artt. 106 e 107 del TUB, le Fondazioni bancarie e i Fondi di sviluppo regionale)